



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

## DECISIONE

L'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Venezia, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013, ore 13,00, non ha ammesso la lista contraddistinta dal contrassegno «Acronimo di goccia con cuspidi a tre colori, verde, bianco e rosso, compresa tra le diciture "Fiamma" e "Tricolore", il tutto racchiuso da bordatura cerchiata in nero».

L'Ufficio regionale, all'esito della disamina delle sottoscrizioni contenute in 41 elenchi e preso atto che gli elenchi contrassegnati con i numeri dal n. 42 al n. 45 erano relativi alla Camera dei deputati e non al Senato della Repubblica, ha ritenuto che dalle 950 sottoscrizioni presenti nei menzionati elenchi, dovessero essere sottratte le 90 presenti negli elenchi dal n. 42 al n. 45, nonché le 57 specificamente individuate negli altri elenchi, non valide per le ragioni esposte con puntuale riferimento alle singole

sottoscrizioni prese in esame. Sicché le sottoscrizioni valide risultavano essere 803, e quindi in numero inferiore a quello di 875 normativamente prescritto.

Il provvedimento è stato comunicato alle 18,51 del 22 gennaio 2013.

Alla successiva adunanza dell'Ufficio regionale, fissata per l'eventuale audizione di delegati in data 23 gennaio, nessuno è comparso.

Andrea Piombo e Dario Luigi Fignagnani, nella qualità, rispettivamente, di delegato effettivo e di delegato supplente della suindicata lista, in data 24 gennaio 2013 hanno proposto ricorso avverso la deliberazione di non ammissione della lista alla elezione del Senato della Repubblica.

I ricorrenti sostengono che gli elenchi dal n. 42 al n. 45 erano stati allegati alla documentazione relativa alle elezioni per il Senato della Repubblica per mero errore materiale; si trattava, infatti, di elenchi destinati al deposito presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale di Verona, del tutto casualmente e accidentalmente allegati a sostegno della presentazione della lista per il Senato della Repubblica. Con riferimento, poi, alle 29 sottoscrizioni ritenute invalide perché non corredate dal relativo certificato elettorale, i ricorrenti auspicano che sia loro consentito provvedere alla produzione non appena i detti certificati vengano consegnati.

In relazione a tale ricorso, qualificato come una sostanziale richiesta di rimessione in termini per la produzione dei quattro elenchi relativi al Senato della Repubblica e dei certificati elettorali non ancora pervenuti, l'Ufficio elettorale regionale, con atto del 24 gennaio 2013, ha rilevato la sostanziale ammissione del mancato deposito

degli elenchi dei sottoscrittori e ha osservato che alla seduta del giorno 23 gennaio, appositamente fissata per l'eventuale audizione dei delegati, nessuno era comparso e non erano comunque pervenute segnalazioni o rilievi di sorta.

Il ricorso è infondato.

Per quanto qui interessa, l'art. 10 del d.lgs. n. 533 del 1993, dispone: «1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. 2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. (...) 4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito».



Da tale disciplina discende che ai presentatori delle liste è assicurata la possibilità di prendere cognizione il giorno stesso della deliberazione da parte dell'Ufficio elettorale, del contenuto della decisione e di essere ascoltati il giorno successivo, con facoltà di produrre la documentazione integrativa ritenuta necessaria per superare i rilievi formulati dall'Ufficio elettorale.

Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio elettorale regionale ha seguito la procedura, convocandosi il giorno 23 gennaio per l'eventuale audizione dei delegati; e tuttavia, per la lista presentata dai ricorrenti nessuno è comparso, né sono state fatte pervenire osservazioni o documentazione integrativa.

In questo contesto, appare del tutto immune dalle proposte censure la deliberazione dell'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Venezia, che trova

fondamento nella sostanzialmente ammessa mancanza del numero di sottoscrizioni necessarie, non rimossa entro il giorno successivo mediante la presentazione al medesimo Ufficio elettorale della documentazione necessaria a tal fine.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

~~Depositato in segreteria~~

del 26/1/13 h. 15.47

